IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Legge di Stabilità 2013”, ed in particolare:

- l’articolo 110 che stabilisce i compiti attribuiti all’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l’articolo 47, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale;
- l’art.48, comma 3, lettera c) che dispone che i beni immobili sono “*trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione*”, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO che con decreto emesso dal Tribunale Ordinario di Cosenza n. 30/2015 – n. 56/14 Reg. Sippi del 30/03/2015 depositato in data 07/04/2015 , divenuto irrevocabile in data 04/05/2015, è stata disposta, in danno di Eredi di MOLLO PIETRO SALVATORE nato a Corigliano Calabro (CS) il 23/02/1969 e deceduto il 18/12/2010, la confisca, tra l’altro, del seguente bene:

Locale al piano terra e corte esclusiva sito in Corigliano Calabro (CS) via Cannata identificato al fg 94 p.lla 825 sub 10 M-BENE-I-CS-312136;

VISTA la trascrizione del provvedimento di confisca Rep. n. 30 disposta dal Tribunale di Cosenza in favore dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato contro MOLLO ANDREA PIO effettuata in data 24/09/2015 presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Cosenza Reg. Gen. n. 21487 Reg. Part. 1642;

VISTA la nota prot. 7464 del 18/02/2016 con la quale l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, ai sensi dell’art. 48 comma 3 lettera c) del D.Lgs n. 159/2011 di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la stessa nota l’Agenzia Nazionale ha, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all’art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 52 prot. n. 14785 del 17/03/2016, acquisita al prot. ANBSC n. 11904 del 17/03/2016, con cui il Comune di Corigliano Calabro (CS) ha manifestato l'interesse all'acquisizione dell'immobile per destinarlo per finalità sociali;

VISTO l'art. 48, comma 3, lett. *c*) del Decreto legislativo n. 159/2011 ai sensi del quale l'Agenzia dispone la revoca del provvedimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi, se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni;

PRESO ATTO che nella riunione del 28 aprile 2016 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere alla destinazione del bene al Comune di Corigliano Calabro (CS);

DECRETA

Il bene confiscato in premessa indicato costituito da un ***Locale al piano terra e corte esclusiva sito in Corigliano Calabro (CS) via Cannata identificato al fg 94 p.lla 825 sub 10 M-BENE-I-CS-312136,*** è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Corigliano Calabro (CS), per essere destinato per finalità sociali;

Eventuali oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato compiutamente la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del D.Lgs. n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'ente destinatario.

Reggio Calabria, data di protocollo

IL DIRETTORE
(Postiglione)